



Piazza Municipio, snc
84070 Salento (SA)
C.F. 84000050652

Sito web: www.comune.salento.sa.it
E-mail: tecnico@comune.salento.sa.it
PEC: ufficiurbanistica.salento@asmepec.it

ORDINANZA

N° 7 del 09 maggio 2023 – prot. 1597

IL SINDACO

Premesso che:

- I terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno sia all'esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- L'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
- Per poter attuare un programma di prevenzione incendi, di profilassi e lotta contro gli insetti e le infezioni da essi trasmesse, occorre attuare il presente provvedimento affinché vengano a mancare le cause che incentivano la presenza degli stessi;
- Il servizio di igiene pubblica potrà procedere ad effettuare il servizio di disinfestazione nei centri urbani solo se verranno pulite le aree dalle erbacce e dai rifiuti;

Visto:

- Il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;
- Il D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 e successive modifiche e integrazioni;
- La legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Il D. L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Il regolamento Edilizio
- Il capo III del D. L.vo n. 139 dell'8.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- L'art. 255 del D. L.vo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
- Gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

ORDINA

- tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno essere comunque effettuati entro e non oltre il 30 giugno 2023, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio per l'incolumità e l'igiene pubblica.

Inoltre avverte che i lavori di pulizia delle erbacce nel centro abitato e nelle zone limitrofe dovranno essere anche eseguiti periodicamente ogni qual volta costituiscano habitat per la proliferazione di insetti o nascondano rifiuti di ogni genere; che all'interno del centro urbano è vietato eliminare erbacce, sterpaglie ed altri rifiuti di origine vegetale e non, mediante abbruciamento. In base alle condizioni climatiche, onde evitare incendi, le operazioni di abbruciamento delle erbacce devono essere interrotte nelle ore più calde, nelle giornate ventose e chi le esegue deve prendere tutti gli accorgimenti necessari affinché non scaturisca un incendio, perché in caso contrario lo stesso verrà perseguito per legge. Gli agricoltori che non possano rinunciare alla pratica tradizionale dell'abbruciamento delle stoppie e di vari residui vegetali non devono bruciare quando c'è vento, devono circoscrivere ed isolare il terreno con una fascia arata di larghezza non inferiore a tre metri o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco, inoltre chi lo ha acceso deve assistere di persona o con un numero necessario di persone fino a che il fuoco sia spento.

Non si può comunque bruciare prima della data stabilita dai regolamenti locali ed è **vietato comunque accendere fuochi all'aperto nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre.**

Poiché la massima parte degli incendi ha origine dalle strade, le scarpate e le cunette vanno pulite periodicamente della vegetazione infiammabile e in particolare dell'erba secca.

Mantenere fasce di sicurezza della larghezza di almeno tre metri.

Cespugli, arbusti o alberi sono meno pericolosi, ma dovrebbero comunque essere diradati o potati fino ad una certa altezza per ostacolare la propagazione delle fiamme.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente sarà sanzionato con l'applicazione dell'importo che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le modalità previste dalla Legge 689/81. Agli inadempienti relativamente alle aree da pulire, sarà applicata la sanzione accessoria che consiste nell'obbligo di pulire l'area entro e non oltre cinque giorni dalla contestazione o notifica del verbale; in caso contrario i lavori verranno eseguiti d'ufficio da parte di questa Amministrazione Comunale con il successivo addebito delle spese sostenute per i lavori di bonifica e di conseguenza il proprietario dell'area sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune fino al 30 settembre 2023;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.salento.sa.it/>;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

1. alla Prefettura di Salerno;
2. al Comando Polizia Municipale del Comune di Salento;
3. al Comando Compagnia Carabinieri di Castelnuovo Cilento - Vallo Scalo;
4. al Corpo Forestale dello Stato di Salerno;
5. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
6. al Servizio Regionale di Protezione Civile di Salerno;
7. al ASL Salerno – Ufficio prevenzione distretto di Vallo della Lucania.

E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

IL SINDACO

Avv. Gabriele De Marco